



COMUNE di MORETTA

PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA'

(a' sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286)

Il/la sottoscritta/a _____ cittadino _____
(cognome e nome) (nazionalità)

nato/a a _____ in data _____ residente a _____
(città o paese) (comune)

in Via _____ nr. _____ Tel. _____

titolare di Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno n° _____ rilasciato a _____
(solo per gli stranieri che ospitano altri stranieri)

in data _____ valido fino al _____ Codice Fiscale: _____

consapevole delle responsabilità penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci contemplate dall'art. 26 della legge 15/68 e dagli artt. 495 e 496 c.p.,

a titolo personale quale legale rappresentante della ditta _____

DICHIARA

Che in data _____ ha:

ospitato/fornito alloggio

assunto alle dipendenze

ceduto la proprietà' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani

il/la **cittadino/a** straniero/a _____ **M** o **F**

nato/a a _____ il _____ di nazionalità _____

titolare del Passaporto n° _____ rilasciato da _____ in data _____
(solo per gli stranieri non residenti in Italia)

presso l'abitazione di mq. _____ sita in _____ Via _____ n. _____
(comune)

di cui il dichiarante ne dispone a titolo di: **proprietà** **locazione** **altro**

Il sottoscritto dichiara, altresì, che:

nell'abitazione sopra indicata vivono stabilmente n. _____ persone

l'abitazione sopra indicata è attualmente libera da persone

per la medesima abitazione sono già state presentate n. _____ dichiarazioni di ospitalità

Si allega alla presente:

1. copia di un documento di riconoscimento del firmatario della comunicazione (nel caso non sia presentata direttamente dal sottoscrittore)
2. copia di un documento di riconoscimento dell'ospite indicato nella comunicazione di ospitalità

Moretta, _____
(data)

FIRMA

NB: Questa comunicazione **è da effettuarsi entro 48 ore all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza**, nei casi previsti dall'art. 7 del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI OSPITALITA'

► LA COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ DEVE ESSERE COMPILATA DAL PROPRIETARIO O DAL TITOLARE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DELL'IMMOBILE (CASA O APPARTAMENTO) IN CUI SARÀ OSPITATO IL LAVORATORE STRANIERO E DEVE NECESSARIAMENTE CONTENERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

1. SE IL CITTADINO STRANIERO VIENE OSPITATO GRATUITAMENTE O CON CONTRATTO DI LOCAZIONE
2. A CHE TITOLO IL DICHIARANTE DISPONE DELL'ALLOGGIO (PROPRIETÀ, LOCAZIONE O ALTRO)
3. ESTENSIONE IN METRI QUADRATI DELL' ALLOGGIO
4. QUANTE PERSONE OCCUPANO STABILMENTE L'ALLOGGIO
5. QUANTE COMUNICAZIONI SONO GIÀ STATE PRESENTATE PER ALTRI LAVORATORI PER LO STESSO ALLOGGIO

Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286

Omissis ...

Art. 7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Omissis ...

Art. 22 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; L. 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, c. 13)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.

5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.

7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate.

8. Il datore di lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.

11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

Omissis ...